

	STATUTO SOCIALE	
	"Mondo Gatto - Oasi Felina di Petrognano Ente del Terzo Settore"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli	
	36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017 e	
	sue successive modifiche, l'Associazione denominata "Mondo Gatto - Oasi Felina	
	di Petrognano Ente del Terzo Settore" , siglabile come "Mondo Gatto - Oasi	
	Felina di Petrognano E.T.S." .	
	L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi	
	stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti	
	attuativi. L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione	
	dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione	
	giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo E.T.S., anche	
	se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi,	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
	ART. 2 - SEDE	
	L'Ente ha sede ad Arezzo (AR) e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede	
	associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.	
	ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE	
	L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non	
	discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva	
	o principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs	
	117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, in particolare:	
	e) tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	

Adam Bizio

S. S. S.

Elbow

	i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse	
	dall'Ente.	
	Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:	
	- offrire riparo, cibo, assistenza e cure ai gatti abbandonati e ferali della zona, al	
	fine di promuovere il loro benessere fisico ed affettivo;	
	- ridurre il numero di gatti randagi, tramite procedure di sterilizzazione;	
	- promuovere la socializzazione dei gatti, al fine di poterne consentire	
	l'adozione responsabile;	
	- promuovere le attività di affidamento/adozione responsabile di gatti randagi	
	e abbandonati;	
	- organizzare e promuovere ogni attività ritenuta utile al fine di promuovere la	
	tutela degli animali e prevenzione del randagismo;	
	- difesa dei gatti randagi e ferali da ogni forma di violenza;	
	- sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle	
	nascite tramite procedure di sterilizzazione, della salute e igiene pubblica.	
	- Promozione ed organizzazione percorsi educativi,	
	corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage,	
	centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale	
	- (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci.	
	- Realizzazione di pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici	
	su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole	
	e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o	
	iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.	
	L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta	

Birgitta

Adam

Salses

Flora

	a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di	
	finanziare le proprie attività di intese generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse	
	generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale	
	a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i criteri ed i	
	limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021,	
	La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.	
	ART. 4 - SOCI	
	L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che intendano partecipare alla vita	
	associativa,	
	accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le	
	deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci	
	costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi	
	di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato	
	È inoltre consentita l'ammissione come associati di altre Associazioni ed Enti	
	pubblici e privati nel rispetto delle norme di riferimento, i quali dovranno	
	indicare nella richiesta di iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle	
	nell'ambito dell'Associazione.	
	È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.	
	ART. 5 - PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	

Adam Bigbo

Selsee

Elbow

	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di	
	amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta	
	dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché	
	obbligatoriamente annotata nel libro degli associati.	
	In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e gli	
	stessi voteranno in assemblea attraverso i detti responsabili.	
	In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere	
	firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la	
	loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di	
	ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della	
	quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno	
	sociale.	
	È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare	
	l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua	
	presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo	
	termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità	
	previste, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri	
	sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	

Ad am B100

Sel se i

Elon

	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.	
	I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare lo Statuto e	
	le altre norme ed atti deliberati dagli organi associativi oltre a pagare annualmente la	
	quota associativa.	
	ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI	
	I soci cessano di appartenere all'Ente:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;	
	c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;	
	d) per esclusione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata	
	dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che con la sua condotta,	
	costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché	
	in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni	
	in modo grave.	
	A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di	
	sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato	
	all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.	
	Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il	
	quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante	
	comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. L'assemblea con voto..	
	segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato deciderà sull'esclusione.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che	
	potrà presentare le proprie controdeduzioni.	

Pagina 5

	ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	
	L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	ART. 10 - LIBRI SOCIALI	
	L'Ente tiene:	
	a) il libro degli associati	
	b) il registro dei volontari	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;	
	e) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.	

Adam Bigliotti

Seligi

Elon

	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,	
	previa richiesta scritta all'organo di	
	amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri	
	sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.	
	ART. 11 - ORGANI SOCIALI	
	Gli organi dell'Ente sono:	
	▪ assemblea dei soci;	
	▪ organo di amministrazione;	
	ART. 12 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita	
	associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno	
	una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e de	
	bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria	
	per le modifiche statutarie, dell'atto costitutivo, o per lo scioglimento, dell'Ente e la	
	devoluzione del patrimonio, o per eventuali delibere di fusione, scissione, e	
	trasformazione.	
	ART. 13 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	
	Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soc	
	in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della	
	quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il	
	principio del voto singolo.	
	Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti,	
	sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.	

Adam Biggio

S. Salleggi

Elio

	Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta	
	anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la	
	compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.	
	ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;	Adam Bixpo
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
	(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di	S. Salsed
	amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali	
	ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	Ethan
	alla sua competenza;	
	h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e	
	sulla gestione dell'Ente;	
	i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo	
	9 del presente statuto	

	L'assemblea straordinaria dei soci:	
	a) delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	ART. 15 - CONVOCAZIONE	
	La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, e mediante posta elettronica.	

Adam Bryoo

Scegli

Elbow

ART. 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti e la presenza per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dei 2/3 dei soci e d in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci stessi anche per delega, mentre per lo scioglimento, trasformazione, fusione della associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessaria la deliberazione dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra due e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente ed il Vicepresidente, oltre che il Segretario ed eventuali altri Consiglieri.

Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione

Adam Bigoc

Salsaggi

Cham

	l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.	
	In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti.	
	In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	Adm B1/100
	In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.	
	ART. 18 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	S. Salvi
	L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:	
	a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;	Elm

	b) attua le deliberazioni dell'assemblea;	
	c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;	
	d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale se obbligatorio per legge	
	e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;	
	f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le caratteristiche;	
	g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;	
	h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;	
	i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;	
	j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.	
	ART. 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO, BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	

Adam Bigoo

Adam

Scelzer

Ehoun

	L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio	
	Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1	Adm Brgoo
	milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee	
	guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
	componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli	
	associati.	
	ART. 20 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e	Adm Scluzzi
	dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di	
	amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del	
	funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto	
	dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la	
	corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel	
	caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.	

	ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.	
	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	Bicjoo
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	Adam
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	Soleggi
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	Eleon

ART. 22 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici che svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura

ART. 24 - SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 25 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, il Codice del terzo settore e le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili

AREZZO, 23/11/2022

Eleon Scalseggi

Adam Bizio

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 30/11/2022

N. 3065 Vol. Serie 3

Percetti Euro ESENTI